

STATUTO

GE.S.IN - GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI - S.P.A. SIGLABILE GE.S.IN - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO TO VIA CHISONE 6

Codice fiscale: 06260320012

Numero Rea: TO - 776754

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

- . dell'arredo urbano;
- la gestione degli spazi pubblicitari e della pubblicità;
- la realizzazione e la gestione di impianti a rete di proprietà o in concessione e l'attività di vendita e commercializzazione di gas naturale (metano) e di altri vettori energetici;
- l'attuazione e la gestione di altri servizi e/o lavori pubblici di competenza comunale.

La Società potrà svolgere dette attività anche in concessione. In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di esercitare le attività sopra indicate, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consente, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ. La Società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi."".

L'Assemblea dei Soci, udita la relazione del Presidente, procede alla votazione di quanto esposto.

Il Presidente ne accerta quindi i risultati e dà atto che dall'esito dell'accertamento, l'assemblea ha deliberato unanime per alzata di mano:

- 1) di ampliare l'oggetto sociale affinché la società possa svolgere anche l'attività di gestione del trasporto pubblico locale con conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale nel testo sopra esposto dal Presidente, quale Statuto Sociale nel nuovo testo si allega (Allegato A), dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio;
- 2) di conferire al Presidente ogni potere per ottemperare a quanto dovesse essere richiesto dall'Ufficio del Registro delle Imprese in sede di verifica di cui all'art. 2436 1° comma c.c. e per modificare il presente verbale, qualora richiesto dall'autorità giudiziaria in sede di eventuale omologa.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e ventidue.

Le spese del presente atto ed accessorie sono a carico della Società.

Del che richiesto ricevo il presente Verbale che leggo al Comparente il quale a mio interpellò lo approva e meco Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e venticinque.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio, occupa sei pagine di due fogli.

In originale firmato

Umberto CALABRO'

Angelo CHIANALE Notaio

-----INSERZIONE-----ALLEGATO "A"-----

STATUTO SOCIALE

della Società

"GE.S.IN. GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI"

Società per Azioni

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni denominata "GE.S.IN. GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI Società per Azioni".

La Società potrà essere indicata semplicemente con la sigla "GE.S.IN.".

Articolo 2

SEDE

La Società ha sede legale in Torino.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi uffici, agenzie, succursali, rappresentanze.

Articolo 3

OGGETTO

La Società ha per oggetto l'attuazione dei parcheggi, con particolare riguardo a quelli compresi nei Programmi Urbani dei Parcheggi previsti dalla legge n. 122/89.

La Società ha per oggetto altresì la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture e impianti attinenti la mobilità urbana (veicolare, ciclabile e pedonale).

Nell'ambito delle predette attività sono anche ricomprese le attività relative a impianti semaforici e di segnalazione in genere, alla segnaletica stradale orizzontale e verticale, alle opere di arredo urbano e all'installazione di strutture attinenti la viabilità pubblica e privata.

A tal fine la Società potrà svolgere gli studi e le ricerche attinenti all'ingegneria del traffico.

La Società ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione e/o la gestione di parcheggi e/o di aree per la sosta;
- la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada;
- la gestione di servizi a noleggio;
- la riparazione e manutenzione di veicoli;
- la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico;
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli.

Per il miglior espletamento delle attività sopra elencate, ed in via strumentale ed accessoria, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso l'installazione, la manutenzione e la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti semaforici e tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale;
- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci, tra le quali, a titolo non esaustivo, la gestione di servizi di car sharing e bike sharing;
- la gestione della manutenzione urbana consistente nella manutenzione ordinaria e

straordinaria:

- . della rete stradale;
- . degli edifici compresi tutti gli impianti tecnologici;
- . dell'arredo urbano;
- la gestione degli spazi pubblicitari e della pubblicità;
- la realizzazione e la gestione di impianti a rete di proprietà o in concessione e l'attività di vendita e commercializzazione di gas naturale (metano) e di altri vettori energetici;
- l'attuazione e la gestione di altri servizi e/o lavori pubblici di competenza comunale.

La Società potrà svolgere dette attività anche in concessione. In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di esercitare le attività sopra indicate, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consente, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ. La Società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi.

Articolo 4

DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 104.000,00 (centoquattromila) diviso in numero 400 (quattrocento) azioni ordinarie da Euro 260,00 (duecentosessanta) nominali cadauna.

Articolo 6

CATEGORIA DI AZIONI

Potranno essere emesse azioni privilegiate e/o azioni di risparmio anche in sede di conversione di azioni già emesse, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 7

AZIONI

Le azioni sociali sono nominative. Le azioni non potranno trasformarsi al portatore anche se consentito dalla legge.

TITOLO III

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Articolo 8

POTERI DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

Articolo 9

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni

azionista può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 10

CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da un componente delegato a ciò dallo stesso Consiglio, presso la Sede Sociale, o altrove, in Italia - in via ordinaria - almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, tale termine può dal Consiglio di Amministrazione essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai Soci con raccomandata A.R. che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso deve essere precisato il giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 12

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per procura almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Articolo 13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale per la deliberazione concernente il cambiamento dell'oggetto sociale, l'assunzione di partecipazione in organismi aventi fini analoghi, la trasformazione e lo scioglimento anticipato della Società, nonché degli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 14

ASSEMBLEE SPECIALI

Le assemblee speciali sono convocate nei casi previsti dalla legge e sono regolate dalle norme relative.

Articolo 15

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o, in difetto, dall'Assemblea. L'assemblea, su designazione del suo Presidente, può nominare due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un segretario, anche non azionista, quando il verbale non sia redatto da un Notaio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di partecipare e di votare all'assemblea, la regolarità delle deleghe e quindi della costituzione dell'assemblea, nonché determinare le modalità delle votazioni.

Una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto e dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, da tre componenti. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'assemblea per nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La delibera dell'assemblea per la nomina degli amministratori, ove non sia raggiunto un preventivo accordo tra i soci, avviene con le seguenti modalità:

- ognuno dei soci compila una lista dei Consiglieri da lui proposti ed elencati con numero progressivo;
- gli stessi soci procedono poi alla votazione di dette liste, disponendo ciascuno di un voto per ogni azione posseduta;
- indi si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista, successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque e così via sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere;
- i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati della lista corrispondente nell'ordine nella stessa indicato e disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti

coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quozienti si considerano eletti i candidati appartenenti alle liste che non hanno avuto eletti o un minor numero di eletti: nel caso di concorrenza fra liste nella stessa posizione, si deciderà mediante sorteggio;

- se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più membri, subentrerà a ciascun amministratore cessato il candidato della lista a cui quest'ultimo apparteneva e che abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Articolo 17

CARICHE SOCIALI

Il Consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina un Presidente. Nomina un Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato.

Designa pure un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 18

RIUNIONI DI CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori dalla sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta questi lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione sarà fatta per lettera o telegramma indicando l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza nei quali basterà il preavviso di un giorno.

Articolo 19

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti la nomina dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale di cui al successivo articolo 22, e l'assunzione di nuovi servizi, è necessario il voto favorevole almeno della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nelle deliberazioni prese si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 20

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali sia parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali le dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono esclusi soltanto gli atti che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Articolo 21

DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i relativi compensi. Il Direttore Generale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con voto consultivo.

Articolo 22

COMPENSI

L'Assemblea degli azionisti delibera un compenso annuo spettante al Consiglio di Amministrazione. Tali compensi rimarranno validi anche per gli esercizi successivi a quello per il quale sono stati deliberati, fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Il riparto dei compensi deliberati dall'assemblea viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive cariche.

Gli emolumenti per i titolari delle cariche sociali, per gli amministratori cui sono affidati incarichi o poteri e per il Direttore Generale vengono, di volta in volta, determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Tutti gli importi determinati saranno portati a spese generali.

Articolo 23

RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento od assenza di questi, al Vice Presidente.

Articolo 24

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Il Legale Rappresentante della Società può autorizzare le sottoscrizioni di determinati documenti con riproduzione meccanica delle firme.

TITOLO V SINDACI

Articolo 25

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci sono nominati dall'assemblea e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea determinerà il compenso dei Sindaci in conformità alle tariffe stabilite in sede nazionale.

Il Collegio Sindacale provvederà in aggiunta alle sue competenze al controllo contabile della Società.

TITOLO VI BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 26

ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge, nonché delle eventuali convenzioni di concessione, alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Gli utili risultanti dal bilancio netti delle spese di esercizio, delle quote di ammortamento, finanziario ed industriale, delle quote di accantonamento in preammortamento delle spese di innovazioni, ammodernamenti e completamenti, nonché degli oneri tributari saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'eventuale assegnazione agli azionisti quale dividendo o per altre destinazioni compatibili con lo scopo sociale.

Articolo 28

PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

I dividendi sono pagabili presso la sede sociale e negli altri luoghi designati dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non ritirati entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società.

Articolo 29

ACCONTI SUL DIVIDENDO

Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno e possibile in relazione alle risultanze della gestione, potrà deliberare, all'unanimità dei presenti e con il consenso del Collegio Sindacale, il pagamento di acconti suddividendo, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 4233 bis del Codice Civile.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

INFORMATIVA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualunque rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Il Presidente fornisce al Sindaco ed ai Consiglieri del Comune di Venaria Reale tutte le informazioni relative alla società in conformità all'art. 43 del Dlgs 267 del 18/08/2000.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Sindaco ed al Consiglio Comunale di Venaria Reale una relazione sull'operato e sul funzionamento della società nonché sui servizi affidati.

Articolo 31

DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale viene considerato domicilio degli azionisti quello risultante dal Libro dei soci.

Articolo 32

LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dall'Assemblea degli azionisti, che ne determina i poteri ed i compensi.

Articolo 33

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla legge.

In originale firmato

Umberto CALABRO'

Angelo CHIANALE Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.